

L'ALTRO GIORNALE

ANNO XXIII - N. 3 - MARZO 2006

Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale
- D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n° 46) art. 1,
comma 1, DCB VERONA
Registrazione Tribunale di Verona n° 725 del 13.11.1996

SONO

il ma

SAN FLORIANO - Via Leognin, 21
RUSSOFRANGO - Largo S. D'Acquisto, 21

NOVITÀ
Letti in pelle e Tessili

APERTO SABATO TUTTO IL GIORNO

GENITORI SEPARATI

“Perchè madre condannata”

Mi sono sempre battuto, per oltre 15 anni, attraverso le mie diverse associazioni, affinché l'affido congiunto fino al 2006, diventato poi affido condiviso, apportasse ai figli di genitori separati quel benessere sufficiente a vivere più serenamente nel loro nuovo status.

Per la prima volta in Italia, finalmente la Corte d'Appello di Firenze ha applicato l'Art. 709 ter del codice di procedura civile introdotto con la nuova Legge 54/2006. Questo prevede che il genitore che non rispetti i provvedimenti del Giudice possa essere condannato e sanzionato a corrispondere a titolo di risarcimento danni, una somma a favore del figlio, una a favore del genitore non custode, oltre ad una somma anche a favore dello Stato.

Nel caso di Firenze, la madre separata e custode del figlio minore, non permetteva al padre di esercita-

re il suo diritto di visita secondo i tempi e le modalità stabiliti dal Giudice nella sentenza di separazione, come accade molto spesso in tutto il nostro paese.

Va aggiunto inoltre che la Corte di Appello ha deciso di applicare in pieno la nuova legge, prevedendo un risarcimento congruo al fine di evitare che i figli minori nel futuro vengano privati del sacrosanto diritto di frequentare il genitore non affidatario. Ricordo a tal proposito che nel Marzo 2005 ho presentato una petizione parlamentare nella quale chiedevo provvedimenti in merito alla salvaguardia del diritto di visita nei confronti dei minori, istituendo la figura del Commissario di controllo sul rispetto delle disposizioni decretate dal Giudice in sede di separazione. Voglio sottolineare che tale figura è già presente da diversi anni, nella maggior parte dei paesi più avanzati e permette di tute-

lare le disposizioni emanate dal giudice con rapidità e conseguente risparmio di denaro e lungaggini sia per lo Stato che per il cittadino e con sicuro beneficio dei soggetti più deboli che in questo caso sono i bambini. Non va certamente dimenticato che i bambini sono soggetto di diritto e non oggetto da difendere, e che forme recidive che ostacolano sempre il diritto di visita e di altre violazioni nei confronti dei minori, facciano scattare l'applicazione dell'Art. 388 del codice penale che recita: ".....Chi elude l'esecuzione di un provvedimento del giudice civile che concerna l'affidamento del minore,..... è punito con reclusione e ammenda."

Come sempre ricordo il numero telefonico S.O.S. dell'Associazione A.G.S.P.P. 348/8583860 per qualsiasi necessità.

A.G.S.P.P.
Lelli Renato
Il Presidente

